CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane

Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 395 del 09-12-2014

(n. 2117 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: CANTINA ORTONA SOC. COOP AGRICOLA - ATTO DI DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

RAMMENTATO CHE:

- La Cantina Ortona Soc. Coop Agricola ed il Comune di Ortona hanno in essere una serie di contenziosi in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, ormai annosi, attualmente incardinati presso la Corte di Cassazione, ed in particolare:
  1) Anno d'imposta 2004, attualmente pendente di fronte alla Corte di Cassazione, in quanto la Cantina Ortona ha appellato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale n.168/09/09;
  2) Anno d'imposta 2006, attualmente pendente di fronte alla Corte di Cassazione, in quanto la Cantina Ortona ha appellato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale n.415/09/2013;
- Con nota del 03 ottobre 2014 la predetta società Coop Agricola Cantina Ortona ha presentato proposta di definizione del complessivo contenzioso tributario in essere, come sopra sinteticamente riportato, con lo scopo di estinguere il contenzioso medesimo alla luce della normativa nel prosieguo riportata;
- La proposta si sostanzia, in definitiva, nella rinuncia ai contenziosi sopra indicati e nel contestuale riconoscimento:
  a) della legittimità della pretesa tributaria dell'Ente fino all'anno di imposta 2005;
  b) del diritto al rimborso delle somme, indebitamente versate da parte della predetta società Coop agricola, per l'anno 2006;

EVIDENZIATO CHE la materia del contendere attiene all'efficacia retroattiva delle variazioni catastali relative ai fabbricati rurali: al riguardo, il legislatore, con l'art. 2, comma 5-ter del dl 102/2013, convertito nella legge n. 124/2013, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013, espressamente qualificato come norma di interpretazione autentica ha fornito una risposta definitiva alla problematica in questione, in senso favorevole ai contribuenti, riconoscendo il requisito della ruralità sin dal quinto anno antecedente a quello della presentazione dell'istanza;

OSSERVATO pertanto che, nel caso di specie, il predetto requisito va riconosciuto per gli anni 2006 e seguenti;

EVIDENZIATO che in data 11 settembre 2014 il Prof. Del Federico, incaricato della rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio pendente dinanzi la Corte di Cassazione contro altra società operante nel campo per fattispecie equivalente a quella oggetto della presente deliberazione, ha rimesso nota con la quale, rappresentato il regime giuridico applicabile alla vicenda *de qua*, ha suggerito di provvedere alla definizione

dei contenziosi in essere con la suesposta società nel senso sopra rappresentato, alla luce della insostenibilità della tesi del Comune della rilevanza della nuova categoria catastale a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla sua annotazione negli atti catastali, e quindi della certezza della condanna al rimborso per i cinque anni di imposta antecedenti quello della presentazione dell'istanza: il citato Prof. Del Federico, inoltre, con la nota in discorso ha evidenziato i vantaggi derivanti dall'adesione alla proposta avanzata dalla ditta citata, tra i quali la possibilità di evitare la condanna alla refusione delle spese di lite;
RICHIAMATA quindi la deliberazione G.C. n. 228 del 03.12.2014 con la quale si aderiva alla proposta avanzata dalla Cantina Ortona Soc. Coop Agricola, finalizzata alla definizione del contenzioso pendente con il Comune in materia di Imposta Comunale sugli Immobili come di seguito rappresentato, conferendo al sottoscritto Dirigente il compimento delle attività successive idonee a garantire l'attuazione della medesima deliberazione, con la prescrizione per la quale la definitiva liquidazione delle somme, a credito della citata società, avvenga in n. 2 rate;
RAMMENTATO che:

- L'importo complessivo della proposta di definizione, **fatti salvi gli opportuni e dovuti ulteriori riscontri**, ammonta, al netto degli interessi, a complessivi € 9.578,43;
- Accettando la proposta di cui sopra la parte ricorrente si impegna a presentare atto di rinuncia ai ricorsi proposti in Cassazione;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere agli adempimenti in discorso;
VISTO, quindi, l'allegato schema di atto di definizione del descritto contenzioso tributario e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTE le disposizioni del vigente regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di provvedere alla definizione del contenzioso tributario, descritto in premessa, in essere con la Cantina Ortona Soc. Coop Agricola, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, secondo la disciplina dello schema di atto di definizione del predetto contenzioso, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
3. Di dare atto che, l'importo finale del credito vantato della predetta società risulta pari ad € 9.578,43, come di seguito specificato:
   Somme a credito della società
   Anno 2006 € 9.578,43;
4. Di provvedere al rimborso della somma sopra riportata, a credito della Società, in n. 2 rate, alle scadenze e per gli importi di seguito riportati:
   -€ 4.789,22 entro il 31 gennaio 2015
   -€ 4.789,21 entro il 31 marzo 2015;
5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa di cui sopra si provvederà con successivi atti, successivamente alla formalizzazione dell'accordo con la ditta in questione, con imputazione della spesa relativa al capitolo 3530 del bilancio corrente esercizio, impegno n. 20090002336.

IL COMPILATORE

I L D I R I G E N T E
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 10.12.2014